Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — Roma — Sabato, 20 ottobre — Numero 248

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 18	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 43	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

AVVISO

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:

Annunzi giudiziari, centesimi trenta } per ogni linea di
Altri avvisi, centesimi quaranta ... } colonna o spazio di linea.

Vennero inoltre elevati, con decorrenza dal 1° ottobre, i prezzi degli abbonamenti trimestrali e semestrali, rispettivamente, a L. 12 e a L. 20 in forza del Decreto Ministeriale 16 settembre 1917, inserito nella *Gazzetta* stessa il 23 successivo, e furono pure fatti alcuni ritocchi al costo dei numeri separati del giornale.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1657 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1916-917 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 25.	Stipendi al personale dei consolati, ecc.	+ 5,000 —
» 29.	Assegni ed indennità straordinaria di rappresentanza al personale dei Consolati, ecc.	— 5,000 —

Del presente decreto verrà chiesta la conversione in legge con apposito articolo da inserirsi nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1916-917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1659 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 2 settembre 1917 col quale vennero prorogate le disposizioni dell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente la Camera agrumaria di Messina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la determinazione del prezzo minimo ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di cui nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, è prorogato fino al 30 novembre di ciascun anno a partire dall'esercizio camerale 1917 918 e fino all'esercizio successivo a quello nel quale sarà conclusa la pace.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1660 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri del tesoro e dell'agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ad incoraggiare l'esercizio e lo sviluppo della coltivazione indigena dei tabacchi per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato, sono autorizzate le seguenti sovvenzioni in danaro sul capitolo « Compra dei tabacchi » dello stato di previsione della spesa per il Ministero delle finanze:

a) premi alla terra coltivata a tabacco in ogni « Unità colturale », da conferirsi per ciascuna campagna non oltre quella del 1926, in ragione di lire 20 per ogni unità colturale ove la coltivazione del tabacco non ecceda le venti are, di lire 1 per ara se ecceda le venti are e non le cento, e di lire due per ara al di là delle cento are, sempreché non sia stata diminuita la superficie coltivata a cereali;

b) concorso dello Stato per la costruzione exnovo, o l'adattamento dei locali di cura e custodia del tabacco, fino alla concorrenza massima di otto decimi - in nove rate annue - della spesa presunta dall'Amministrazione delle privative in rapporto alla superficie utilizzabile del locale costruito o adattato, dalla attivazione del presente decreto a tutto il 30 giugno 1926, su progetto preventivamente approvato dalla detta Amministrazione, per l'accertamento degli speciali requisiti tecnico-industriali;

c) concorso dello Stato per la costruzione exnovo o l'adattamento di locali ad uso di magazzini generali per l'allestimento ed il deposito dei prodotti della coltivazione per concessione speciale, fino alla concorrenza massima di due decimi - in nove rate annue - della spesa presunta dall'Amministrazione delle privative in rapporto alla superficie utilizzabile dei magazzini costruiti o adattati, dall'attivazione del presente decreto a tutto il 30 giugno 1926, su progetto preventivamente approvato dalla detta Amministrazione, per l'accertamento dei requisiti di cui sopra;

d) complemento del concorso di cui al comma precedente, mediante sorteggio fra tutte le ditte interessate, e fino a raggiungere, computato il riscosso, gli otto decimi della spesa presunta nel modo suddetto dall'Amministrazione delle privative, devolvendo a tale uopo un'annua somma non eccedente lire duecentomila;

e) per le coltivazioni sperimentali di tabacco, per le quali si siano costruiti o adattati, secondo le prescrizioni degli antecedenti comma *b*) e *c*), locali di cura oppure locali ad uso di magazzini generali, il concorso dello Stato è ridotto alla metà di quello fissato nei comma suddetti, da corrispondersi in tre rate annue; salvo ad elevare questa misura rispettivamente di altri 4[10 e di un altro decimo quando lo esperimento sia trasformato in concessione speciale;

f) premi di organizzazione di aziende per l'esercizio della tabacchicoltura, da stabilirsi in un minimo di L. 2000 fino ad un massimo di L. 5000, per una spesa complessiva non maggiore di L. 150.000 ad anno a tutto l'esercizio finanziario 1925-926, e da conferirsi a quelle fra le aziende, che abbiano licenza di concessione speciale per entrambi i periodi, colturale e industriale che siano meglio organizzate e condotte e abbiano dato al monopolio dei tabacchi risultati di apprezzabile utilità.

Art. 2.

Ai coltivatori che abbiano dato prova di eccezionale

diligenza ed oculatezza nella produzione dei tabacchi per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato e a chi abbia fatto opera attiva o proficua di propaganda nell'interesse della coltivazione dei tabacchi suddetti, possono assegnarsi premi in danaro sul capitolo 233 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1917-918 e sui corrispondenti per gli esercizi venturi a tutto il 1925-926, e a tale uopo lo stanziamento del capitolo, per ogni esercizio finanziario, è portato a L. 300.000 e la denominazione dello stesso capitolo è modificata come appresso:

« Premi d'incoraggiamento ai coltivatori, nonchè per la propaganda nell'interesse della coltivazione dei tabacchi ».

Art. 3.

Sono istituite sessanta borse di studio, ognuna di lire 1000 annue, da conferirsi dal ministro delle finanze in ragione di venti in ogni esercizio finanziario a tutto il 1925-926, per la preparazione, nelle campagne, di maestranze specializzate nella tabacchicoltura.

A tale effetto lo stanziamento del capitolo 234 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1917-918 è accresciuto di lire 10,000, come prima assegnazione, e alla denominazione del detto capitolo sono aggiunte le parole:

« Borse di studio per la preparazione di particolari maestranze specializzate nella tabacchicoltura ».

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore con l'inizio della campagna 1918 e verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro delle finanze stabilirà le relative norme di applicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 1° ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — CARCANO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

Il numero 1661 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei ministri dell'istruzione pubblica e della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti nautici, con la data del 15 ottobre 1917, passano alla dipendenza del Ministero della marina.

Art. 2.

La durata dei corsi per conseguire la licenza di Istituto nautico è di quattro anni scolastici.

Art. 3.

Alla prima classe possono essere iscritti soltanto gli allievi che abbiano ottenuto la promozione dal 3° anno di studi nelle scuole medie. Gli allievi che nel prossimo anno scolastico risultassero regolarmente iscritti alla 2ª o 3ª classe del vecchio ordinamento rimarranno regolarmente iscritti nella 2ª o 3ª classe del nuovo ordinamento, e per conseguire la licenza dovranno compiere il corso di quattro classi.

Art. 4.

Verranno quanto prima, e non più tardi del 31 dicembre 1917, pubblicati con decreto dei ministri della marina e della pubblica istruzione, i programmi di studio per i quattro anni scolastici per le tre sezioni. I testi speciali per le materie professionali dovranno essere in circolazione al principio del prossimo anno scolastico (1918-919).

Art. 5.

Successivamente, non più tardi del 30 giugno 1918, apposito regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale su proposta del ministro della marina stabilirà i dettagli dell'ordinamento degli Istituti nautici nei riguardi dell'istruzione, dell'educazione professionale e dell'insegnamento pratico come anche delle sedi degli Istituti, del materiale d'insegnamento, dello stato giuridico, amministrativo e disciplinare del personale insegnante.

Questo regolamento dovrà avere piena applicazione nell'anno scolastico 1918-919.

Art. 6.

In via transitoria, fino a che non si inizi l'applicazione del nuovo regolamento di cui all'art. 5, saranno applicate le norme ora in vigore passando però i poteri disciplinari, tecnici e didattici, ora detenuti dal Ministero dell'istruzione pubblica, al Ministero della marina restando al primo quelli amministrativi per il solo anno 1917-918.

Art. 7.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto, a decorrere dall'esercizio 1918-919, al trasporto dei fondi dal bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica a quello della marina, ora destinati al servizio degli Istituti nautici.

Art. 8.

Sono instituite le scuole nautiche per conseguire i gradi inferiori della marina mercantile (padrone, scrivano, marinaio autorizzato, pescatore d'alto mare, fuochista autorizzato, ecc.); al riguardo sarà pubblicato, con decreto del ministro della marina apposito regolamento che andrà in vigore dopo la conclusione della pace.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento

per la sua conversione in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RUFFINI — DEL BONO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1662 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 528;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 3 del decreto Luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 528, è apportata la seguente aggiunta:

« Se i militari del R. esercito, trasferiti nella R. marina, rivestono grado di ufficiali, saranno inscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento della R. marina, col grado corrispondente e con la propria anzianità.

« Di tale beneficio non godranno gli ufficiali provenienti dai ruoli del servizio attivo del R. esercito ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DEL BONO — GIARDINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1663 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 52 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860;

Visto il decreto Luogotenenziale del 29 luglio 1917, n. 1209, che approva l'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella Regia marina;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, numero 1390;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante l'attuale periodo della guerra nelle visite sanitarie degli inscritti della leva marittima e dei già riformati chiamati a nuova visita si applica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa d'inabilità assoluta o temporanea al servizio militare nel R. esercito, approvato con decreto Luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156.

Art. 2.

Gli inscritti di leva marittima ed i già riformati i quali siano riconosciuti affetti da talune delle imperfezioni od infermità indicate nell'allegato *B* del citato decreto Luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, saranno classificati nei ruoli costieri e destinati a servizi sedentari in modo permanente.

Quelli affetti dall'infermità indicata al n. 5 (tracoma) del detto allegato *B* saranno lasciati al R. esercito per prestare servizio in speciali riparti di truppa.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 1° ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1665 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Vista la legge sul risorgimento economico della città di Napoli 8 luglio 1904, n. 351;

Veduta la legge 5 luglio 1908, n. 351, che approva

la convenzione fra il Governo e il comune di Napoli per completare le opere di risanamento;

Veduta la legge 12 marzo 1911, n. 258, relativa a provvedimenti per la città di Napoli;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e munizioni, di concerto col ministro dei lavori pubblici, dell'interno, dell'industria commercio e lavoro e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro per le armi e munizioni è autorizzato, ai sensi del Nostro decreto 4 febbraio 1917, n. 204, ad assumere, a mezzo di un commissario, la gestione diretta dell'ente autonomo costituito in Napoli con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 605, sotto il titolo « Azienda per la costruzione e per l'esercizio delle opere di derivazione di forza idraulica delle sorgenti del Volturno, di trasformazione, di conduttura e di distribuzione di energia elettrica » e di esercitarla non oltre sei mesi dopo la pubblicazione della pace.

Art. 2.

Il commissario si immetterà nel possesso dell'azienda, non appena sia stato notificato all'ente il suo decreto di nomina.

Tanto all'inizio, quanto al termine della gestione del commissario sarà compilato dal commissario stesso, in contraddittorio dell'amministratore dell'ente, un verbale dal quale risulti dettagliatamente la consistenza dell'azienda.

Al termine della gestione, in base alle risultanze dei verbali ed al conto della gestione stessa, saranno sistemate le rispettive ragioni di dare ed avere, fra l'Amministrazione militare e l'ente autonomo. In caso di disaccordo provvederà un Collegio arbitrale, per la cui costituzione, in mancanza di accordo delle parti, sarà provveduto dal presidente del Consiglio dei ministri.

Lo stesso Collegio arbitrale si pronuncierà inappellabilmente su qualsiasi controversia che in dipendenza dell'applicazione del presente decreto sorgesse fra la Amministrazione militare, l'ente autonomo e le Società di cui all'art. 4.

Art. 3.

Durante la gestione diretta da parte del commissario, è sospesa l'applicazione delle disposizioni degli articoli dal 19 al 23 del capo II della legge 8 luglio 1904, n. 351, sul risorgimento economico della città di Napoli, del regolamento per la esecuzione del capo II della legge medesima, approvata con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 606, dello statuto dell'ente autonomo, approvato con R. decreto 7 ottobre 1905, n. 605, e dell'art. 10 della legge 12 marzo 1911, n. 258.

L'attuale Consiglio generale rimane in carica soltanto per rappresentare l'ente di fronte all'Amministrazione militare, la quale deve mensilmente comunicargli per notizia l'elenco dei provvedimenti presi.

Il Consiglio generale ha facoltà di far valere tutte quelle riserve e presentare tutte quelle istanze che ritenga opportuno nell'interesse dell'ente, senza intralciare e ritardare comunque lo svolgimento della gestione militare.

Il Consiglio generale ha altresì facoltà di deliberare su quegli eventuali provvedimenti che, pur essendo destinati ad essere attuati dopo la cessazione della gestione militare, dovessero essere adottati durante la medesima.

Art. 4.

Gli impegni presi dal commissario non dovranno vincolare l'ente oltre la durata della gestione militare.

Qualora per la distribuzione dell'energia elettrica dell'azienda dell'ente Volturno, occorresse valersi delle Società locali esercenti lo stesso servizio, il commissario è tenuto a prendere tutte quelle misure ed a stabilire tutte quelle garanzie che valgono ad impedire che dopo la cessazione della sua gestione possa essere pregiudicata la situazione dell'azienda nel collocamento, nel territorio del comune di Napoli, dell'energia da essa prodotta.

Art. 5.

È sospesa la concessione di mutui nuovi all'ente da parte della Cassa depositi e prestiti.

Per i mutui già concessi, l'annualità dovuta costituirà il primo stanziamento nella parte passiva del bilancio dell'azienda per il relativo rimborso ai sensi dell'art. 189 (libro II°) del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, 2 gennaio 1914, n. 453.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DALLOLIO — BONOMI — ORLANDO — DE NAVA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1675 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, riguardante i militari dispersi in guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri segretari di Stato per la guerra, per la marina e per la grazia e giustizia e col ministro del tesoro;

Abbiamo decreto e decretiamo:

Art. 1.

Dal giorno della entrata in vigore del presente decreto, i contratti di assicurazione sulla vita stipulati da militari sotto le armi non sono soggetti a sospensione o decadenza, per mancato pagamento dei premi, purchè gli interessati provvedano alla prosecuzione del contratto con uno dei seguenti mezzi:

a) pagamento dei premi col ricavato del prestito contratto sulla polizza a norma dell'articolo seguente;

b) prestazione di una garanzia reale alla impresa assicuratrice pel pagamento dei premi.

Art. 2.

È fatto obbligo alle imprese di assicurazione sulla vita e all'Istituto nazionale delle assicurazioni di concedere, su richiesta di assicurati che siano militari sotto le armi, prestiti sulle polizze per il pagamento dei premi di assicurazione, arretrati o in corso di maturazione, sino alla concorrenza della differenza fra la riserva matematica e le spese di acquisizione non ammortizzate. Le spese di acquisizione non potranno essere valutate in misura superiore al 70 0[0 di un'annualità di premio.

I prestiti di cui al presente articolo dovranno essere concessi ad un saggio di interesse non superiore al 5 0[0.

Art. 3.

Qualora i prestiti concessi abbiano assorbito tutto il valore disponibile sulla polizza, a norma dell'articolo precedente, ovvero non siano date per la prosecuzione del contratto garanzie reali a norma dell'articolo 1 lettera *b*), gli effetti del contratto sono sospesi.

Anche in tal caso però è fatto obbligo alle imprese assicuratrici di accordare la riattivazione del contratto stesso fino a sei mesi dopo il congedamento dal servizio militare, a condizione che il buono stato di salute dell'assicurato, qualora debba essere provato a tenore della polizza, risulti da attestato dell'autorità militare, ed a condizione inoltre che siano corrisposti i premi arretrati con gli interessi composti, in misura non superiore al 5 0[0, con deduzione del costo del rischio non corso durante la sospensione del contratto.

Art. 4.

I contratti di militari pei quali, posteriormente al giorno della dichiarazione di guerra, si sia verificata, per mancato pagamento dei premi, la sospensione, la rescissione o la riduzione, sono riattivabili a norma dell'art. 3, purchè si provveda dagli interessati con i mezzi indicati nell'art. 1.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno vigore fino a sei mesi dopo la dichiarazione di pace. Tuttavia le imprese di assicurazione hanno azione per conseguire il pagamento dei premi arretrati e relativi interessi, e per il ristabilimento delle condizioni normali di polizza, trascorsi sei mesi dal congedamento dei contraenti dal servizio militare.

Il magistrato, valutate le deduzioni del convenuto, può con provvedimento equitativo disporre che la somma complessiva dovuta all'impresa assicuratrice sia pagata ratealmente.

Art. 6.

Per i contratti di assicurazione sulla vita di militari dichiarati dispersi a norma del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, si presume verificato l'evento di morte cui è condizionato il pagamento del capitale assicurato. Cessa quindi l'obbligo del pagamento dei premi a datare dal giorno della scomparsa indicato nella dichiarazione di irreperibilità, di cui all'art. 2 del citato decreto, e, dalla stessa data, decorre sulla somma dovuta l'interesse nella misura del 5 0[0.

Art. 7.

I beneficiari designati in polizza come pure gli aventi diritto, per qualsiasi causa, alla riscossione della somma garantita dal contratto, ove questi siano i figli, la moglie non legalmente separata per di lei colpa, i genitori dell'assicurato, o, in genere, gli aventi diritto agli alimenti a norma del Codice civile, hanno diritto a riscuotere il prezzo di riscatto sei mesi dopo la dichiarazione di irreperibilità.

Art. 8.

Allo spirare di sei mesi dalla dichiarazione di irreperibilità, l'impresa assicuratrice deve versare alla Cassa depositi e prestiti tutte le somme dovute in dipendenza del contratto, dedotto il prezzo di riscatto eventualmente pagato a norma dell'articolo precedente.

Con l'accordo delle parti il deposito può essere fatto e convertito in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Le persone indicate nell'articolo precedente possono esigere la somma depositata, insieme agli interessi cumulati, dopo trascorso un anno dalla conclusione della pace.

Agli aventi diritto diversi da quelli precedentemente indicati, si applicano le norme del Codice civile in materia di assenza.

Art. 9.

L'impresa assicuratrice, qualora vi siano fondati motivi, può opporsi al pagamento della somma deposi-

tata, invitando gli aventi diritto a presentare ricorso al tribunale civile, che decide in Camera di consiglio citate le parti. Il tribunale può ordinare il pagamento, in una o più volte di tutta o di parte della somma, esigendo all'occorrenza speciali garanzie o cautele nell'interesse dell'impresa assicuratrice o dell'assicurato e può rifiutare il pagamento medesimo. Le spese del provvedimento del tribunale sono a carico dell'assicuratore nei casi in cui non siano riconosciuti fondati i motivi della opposizione.

La somma sarà in seguito esigibile qualora vengano meno i motivi dell'opposizione.

Art 10

Gli aventi diritto che diano cauzione possono pretendere il pagamento dell'intero capitale assicurato, a datare dalla dichiarazione di irreperibilità

Art. 11

Alle imprese di assicurazione che non effettuino i depositi alla Cassa depositi e prestiti si applicano le multe stabilite dall'art. 455 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1339.

Art 12

Nel caso di contratti di assicurazione a forma mista, a termine fisso e simili, stipulati sulla testa di persone dichiarate disperse a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, che giungano a scadenza per maturazione del termine, i beneficiari o gli eredi hanno diritto a riscuotere subito il capitale assicurato, diminuito delle somme già eventualmente riscosse a norma dei precedenti articoli, e dei premi che si sarebbero dovuti pagare se l'assicurato non fosse stato dichiarato disperso, coi relativi interessi al saggio in uso.

Le somme anzidette rimarranno acquisite all'impresa assicuratrice qualora questa provi l'esistenza in vita dell'assicurato, altrimenti saranno rimborsate agli aventi diritto nei termini stabiliti dall'art. 8.

Art. 13.

Se la morte dell'assicurato si dimostrasse avvenuta dopo la data presunta nella dichiarazione di irreperibilità l'impresa ha diritto al ricupero dei premi rimasti arretrati dalla scomparsa al momento del decesso e dei relativi interessi al saggio in uso.

Nel caso di esistenza in vita dell'assicurato dichiarato disperso l'assicuratore ha diritto alla riscossione della somma in deposito alla Cassa depositi e prestiti. Gli eredi o i beneficiari sono tenuti alla immediata restituzione del capitale riscosso e degli interessi al tasso in uso.

Il contraente ha diritto alla riattivazione del contratto alle condizioni previste nell'art. 3 del presente decreto purchè acconsenta a considerare come prestito gravante sulla polizza l'importo delle quote di capitale assicurato eventualmente già pagate e non rimborsate

Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 6 e seguenti del presente decreto si applicano anche a favore degli eredi di aventi diritto a capitali assicurati, che siano dichiarati dispersi a norma del citato decreto 27 giugno 1915, n. 1103.

Art. 15

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — GIARDINO — DEL BONO — SACCHI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1616. **Decreto Luogotenenziale 22 aprile 1917, col quale,** sulla proposta del ministro dell'interno, la Casa materna di Arezzo intitolata « Pro Infantia » è eretta in ente morale sotto l'amministrazione del locale Asilo Aliotti, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1617 **Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, col quale,** sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pianceri (Novara) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000, dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 1618 **Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, col quale,** sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Camerano (Ancona) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L 750, dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 1619. **Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, col quale,** sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Bondione (Bergamo) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 1000, dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

IL COMMISSARIO GENERALE

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1917, n. 76, e 17 giugno 1917, n. 978:

Considerata la necessità di regolare il consumo del pane e della carne nei pubblici esercizi;

DISPONE:

Art. 1.

Nelle trattorie, pensioni, vetture ristoranti dei treni, caffè, latterie, alberghi e, in genere, in ogni pubblico esercizio nel quale si consumano alimenti, il pane deve essere somministrato in fette sottili, non abbrustolite, dello spessore non superiore a centimetri due, e, per ciascun pasto, in quantità non maggiore di grammi ottanta

Negli esercizi pubblici di carattere popolare, che saranno com-

presi in speciale elenco compilato dal sindaco del Comune, il pane deve essere somministrato, per ciascun pasto, in quantità non superiore a grammi centocinquanta; se però nel Comune sia stabilita razione individuale, a norma dell'art. 3 dell'ordinanza 11 settembre 1917, il pane deve essere somministrato in quantità non superiore alla metà della razione assegnata.

Per questi esercizi non è prescritta la forma di somministrazione a fette, disposta per gli esercizi di cui al comma precedente.

Art. 2.

Negli esercizi indicati nell'articolo precedente è vietato somministrare per antipasto, a norma ed agli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1916, n. 1709, carne fredda od in qualsiasi modo preparata o conservata, salumi compresi.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 4.

La presente ordinanza entrerà in vigore nel quinto giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 19 ottobre 1917.

Il commissario generale
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari
ALFIERI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Luogotenenziale del 30 agosto 1917:

Varriale Ugo, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° settembre 1917 e per la durata di un mese.

Con decreto Luogotenenziale del 9 settembre 1917:

Di Falco Giovanni, primo agente di 1ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° settembre 1917 e per la durata di tre mesi.

Con decreto Luogotenenziale del 13 settembre 1917:

Leoncavallo Nicola, applicato di 3ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 1° settembre 1917 e per la durata di altri quattro mesi.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 21 aprile 1917:

Genitori.

Arland Giovanni di Giuseppe Ernesto, soldato, L. 630 — Romani Giuseppe di Temistocle, id., L. 630 — Pillon Angelo di Giovanni, caporale maggiore, L. 840 — Simoni Celestino di Gualtiero, soldato, L. 630 — Colacicco Orsola di Cirone Donato, id., L. 630 — Golinelli Cesare di Augusto, L. 630 — Asinari Tommaso di Emilio, L. 630 — Bonara Gaetano di Giuseppe, id., L. 630 — Mazzotta Lucia di Sebastiano, id., L. 630 — Castellani Florindo di Racchirde, id., L. 630 — Costantini Emilia di Sinigaglia Giovanni, id., L. 630 — Mosconi Augusto di Domenico, id., L. 630 — Ribano Antonio di Angelo, id., L. 630 — Covini Leopoldo di Enrico, id., L. 630 — Cottone Rosaria di Maccarrone Pietro, id., L. 630.

Ceraldi Sciartoloro di Antonio, soldato, L. 630 — Nale Vittorio di Verecondo, id., L. 630 — Zibetti Emma di Piazzalunga Francesco, id., L. 630 — Amadori Maria di Ringressi Luigi, id., L. 315 — Della Flora Pietro di Rodolfo, caporal maggiore, L. 840 — Macchini Vittorio di Pasquale, soldato, L. 630 — Sardella Francesco di Francesco, id., L. 630 — Bazuro Bartolomeo di Agostino, sergente, L. 1120 — Botta Ernesto di Luigi, soldato, L. 630 — Grimaldi Tommaso di Vincenzo, id., L. 630 — Pellegrini Giustino di Omero, id., L. 630 — Verrina Francesco di Ernesto, id., L. 630.

Montarsolo Teresa di Sanguinetti Giacomo, caporale, L. 840 — Vargin Giovanni di Paolo, soldato, L. 630 — Daniero Guglielmo di Osvaldo, id., L. 630 — Milza Luigi di Antonio, id., L. 630 — Rossi Angelo di Michele, id., L. 630 — Vezzani Mansueto di Giuseppe id., L. 630 — Fabiani Antonio di Mario, caporale, L. 840 — Santoni Giuseppe di Sebastiano, soldato, L. 630 — Tossetti Luigi di Pasquale, caporal maggiore, L. 840 — Silvi Angelo di Domenico, soldato, L. 630 — Rebottaro Angelo di Federico, id., L. 630 — Rogno Angelo di Giuseppe, caporale, L. 840 — Monteleone Salvatore di Leonardo, soldato, L. 630 — Villa Maria di Rocco Loreto, id., L. 630 — Bisquola Vincenzo di Antonio, id, L. 630 — Berardi Maria di Serpone Mercurio, caporale, L. 840.

Baffi Luigi di Giuseppe, soldato, L. 630 — Congin Francesco di Mario, id., L. 630 — Cremascoli Pietro di Agostino, id., L. 630 — Lottero Francesco di Pierino, id., L. 630 — Velona Francescantonio di Filippo, id., L. 630 — Bartolomei Giovanni di Carlo, id., L. 630 — Di Blasio Domenico di Antonio, caporale, L. 840 — Iacometti Giovanni di Carlo, soldato, L. 630 — Ugolini Sante di Giuseppe, id., L. 630 — Neori Luigia di Bertoletti Saverio, caporale, L. 840.

Sassi Virginia di Rimini Guido, soldato, L. 630 — Mattatresa Matteo di Saverio, id., L. 630 — Tosi Desiderio di Cesare, id., L. 630 — Boldrini Tito di Gaetano, id., L. 630 — Boreanaz Antonio di Iginio, id., L. 630 — Malgarini Carlo di Gabriele, id., L. 630 — Gori Angiolo di Pietro, id., L. 630 — Fusetti Angelo di Luigi, id., L. 630 — Molinari Leopoldo di Dante, id., L. 630 — Gherardini Angelo di Sisto, id., L. 630 — Ranieri Giuseppe di Giacomo, id., L. 630 — Chiapponi Iginio di Sincero, id., L. 630 — Pierotti Nazzareno di Ferdinando, sottotenente, L. 1500 — Papa Vincenzo di Alfredo, soldato, L. 630 — Gaddoni Rosa di Santandrea id., L. 630.

Colaci Giuseppe di Nicolò, soldato, L. 630 — Bursi Prospero di Terisio, id., L. 630 — Cinelli Samaria di Tarducci Cesare, id., L. 630 — Ferrazzi Giacomo di Luigi, id., L. 630 — Fontana Oreste di Romolo, id., L. 630 — Scarpa Domenica di Portaluri Altibano, id., L. 630 — Bordin Marcello di Sergio, caporal maggiore, L. 840 — Di Vasta Nunzia di Arneni Pasquale, soldato, L. 630 — Catallozzi Rocco di Antonio, id., L. 630 — Impellizzeri Silvestro di Angelo, id., L. 630 — Valli Maria di Pozzi Carlo, id., L. 630 — Monari Giuseppe di Giuseppe, id., L. 630 — Carbone Maria di Maine Andrea, id., L. 630 — Costa Anna di La Barnera Antonio, id., L. 630 — Stefania Angela di Di Maggio Domenico, id., L. 630 — Talanti Silvestro di Pietro, id., L. 630 — Principini Maria di Biaci Orlando, id., L. 630 — Perria Efisio di Aurelio, capitano, L. 1720 — Andolfatto Andrea di Girolamo, soldato, L. 630 — Bianchi Emilio di Eugenio, id., L. 630 — Ricci Natone Clotilde di Pullini Domenico, id., L. 630 — Davoli Maria di Tedeschi Fortunato, id., L. 630.

Foschini Sabatino di Nicolò, soldato, L. 210 — Madan Melania di Penna Antonio, id., L. 630 — Clerico Giuseppe di Carlo, caporale, L. 840 — Dacco Giuseppe di Arnaldo, soldato, L. 630 — Fioretti Ignazio di Primo, id., L. 630 — Frosi Teresa di Joletti Alessandro, id., L. 630 — Simonta Bartolomeo di Francesco, caporale, L. 840 — La Pietra Carmine di Sebastiano, soldato, L. 630 — Mantengoli Rosa di Mascelloni Primo, id., L. 630 — Iavarone Giustina di Liso Riccardo, id., L. 630 — Blanda Antonio di Domenico, id., L. 630 — Manarin Valentino di Giovanni, id., L. 630 — Stivaletti Fernando di Benvenuto, id., L. 630.

Giusti Flaminia di Rossi Angelo, soldato, L. 630 — Fantini Rosa di Brancolani, id., L. 630 — Piccolo Angelina di Danubio Michele, id., L. 630 — Stragiotti Rosa di Botta Federico, id., L. 420 — Pellecchia Giuliano di Giovanni, id., L. 630 — Venuti Maria di Pellecchia Giovanni, id., L. 630 — Pirrera Gaspare di Salvatore id., L. 630 — Cuoco Antonio di Nicola, id., L. 630 — Rebecchi Elia

di Carlo, id., L. 630 — Pozzati Giuseppe di Giuseppe Luigi, id., L. 630 — Cavalotti Luigi di Guglielmo, id., L. 630 — Greco Gilormo di Giovanni, id., L. 510 — Serafino Antonio di Michele, id., L. 630.

Caimo Giuseppe di Francesco, soldato, L. 630 — Ciotti Giuseppe di Antonio, id., L. 630 — Manzato Sante di Vittorio, id., L. 630 — Marchesi Carlo di Serafino, id., L. 315 — Morda Giuseppe di Francesco, id., L. 630 — Micheli Giulio di Primo, id., L. 630 — Mignoli Antonio di Dante, id., L. 630 — Acquani Giacomo di Abramo, id., L. 630 — Laurenzi Pietro di Nicola, id., L. 630 — Passetti Leopoldo di Primo, sergente, L. 490 — Martinelli Benvenuta di Pasqui Eugenio, caporale, L. 840 — Casella Modesto di Guerriero, soldato, L. 630.

Saliceti Giuseppe di Andrea, soldato, L. 630 — Beltrami Carolina di Fanoni Federico, id., L. 630 — Beguzzi Rosa di Zoffoli Urbano, id., L. 630 — Giuffre Carmelo di Antonino, id., L. 630 — Perotto Antonio di Angelo, id., L. 630 — Altomani Maria di Capetta Alfredo, caporale, L. 840 — Cusmano Giacomo di Gesualdo, soldato. L. 630 — Perletti Pietro di Giuseppe. id., L. 630 — Guata Marco di Alberto, id., L 630 — Rampa Maria di Leporini Benedetto, id., L. 630 — Colombo Maria di Erba Felice, id., L. 630.

Cattaneo Felice di Angolo Luigi, caporale, L. 840 — Russo Domenico di Giovanni, soldato, L. 630 — Arnaboldi Paolo di Giovanni, id, L. 630 — Ortu Luigi di Giuseppe, caporale, L. 840 — Dolfin Antonio di Oreste, soldato, L. 630 — Bullo Maria di Dolfini Oreste, id., L. 630 — Bianchini Catterina di Massari Albino, caporale, L. 840 — Pancaldi Paolo di Umberto, soldato, L. 630 — Zuccari Pacifico di Nello, id., L. 630 — David Domenica di Buzzoni Giovanni, id., L. 630 — D'Alessandro Davide di Natale, id., L. 630 — Benetello Giovanni di Agostino, id., L. 630 — Mondavio Angelo di Rizziero, id., L. 630 — Malvolti Fedele di Abele, L. 630.

Sartini Eugenio di Alfredo, soldato, L. 630 — Valenti Carlo di Martino, sottotenente, L. 500 — Avati Vincenzo di Salvatore, soldato, L. 630 — Toccaceli Giovanna di Ciancamerla Luigi, id., L. 630 — Basile Filippo di Giuseppe, id., L. 630 — Segalini Luigi di Angelo, id., L. 630 — Giannes[illegible]hi Federico di Alfredo, id., L. 630 — Caldato Giuseppe di Guglielmo, caporale, L 840 — Monti Luigi di Ambrogio, id., L. 840 — Polestani Marta di Ferrari Francesco, soldato, L. 630 — Pisano Virginia di Spagnolo Stello, id., L. 630 — Fanelli Michele di Giovanni, id., L. 630 — Pinto Antonio di Francesco, carabiniere, L. 840.

Pagani Giacomo di Felice, soldato, L. 630 — Tessitore Michele di Nazzario, id., L. 630 — Sinopoli Antonio di Luigi, id., L. 630 — Auzzi Carmelo di Vincenzo, id., L. 630 — Capelli Giovanni di Rinaldo, id., L. 630 — Vitrani Antonio di Michele, id., L. 630 — Corazza Raffaele di Enrico, id., L. 630 — Vincenzi Maria di Martinelli Alessandro, capitano, L. 1720 — Martinelli Ferdinando di Giuseppe, soldato, L. 630 — Merico Gaetano di Alfio, caporale, L. 840 — Benedetto Santo di Gaetano, soldato, L. 630 — Angiolini Serafino di Amerigo, id., L. 630 — Concari Dionisio di Guido, id., L. 630 — Bonetti Pietro di Enea, id., L. 630 — Pagliardini Pietro di Luigi, id., L. 630 — Pagliardini Veronica di Pierini Luigi, sergente, L. 1120 — Patarchi Antonio di Vincenzo, soldato, L. 630.

Biscaro Domenico di Antonio, soldato, L. 630 — Landi Colomba di Boni Salvatore, id., L. 630 — Currato Giovanni di Carlo, id., L. 630 — Ferri Giuseppe di Emilio, id., L. 630 — Paciotti Carolina di Passeri Alfredo, id., L. 630 — Redondi Angelo di Attilio, id., L. 630 — Crotti Maddalena di Attilio Raimondi, id. L. 630 — Fracassi Feliciano di Giuseppe, id., L. 630 — Spatola Matteo di Giuseppe, soldato, L. 630 — Cugnola Francesco di Biagio, id., L. 630.

Serio Paolo di Sante, soldato, L. 630 — Pasqua Francesco di Riccardo, id., L. 630 — Ripamonti Francesco di Rodolfo, caporale, L. 840 — Pantone Pasquale di Vincenzo, soldato, L. 630 — Urso Rocco di Donato, id., L. 630 — Miari V. Emanuele di Pasquino, id., L. 630 — Guerriero Raffaello di Italo, id., L. 630 — Colombero Pietro di Pietro, id., L. 630 — Pompa Maria di Masciaga Battista, id., L. 630 — Torri Giuseppe di Goffredo, aspirante ufficiale, L. 750 — Ripoldi Luigi di Carlo, caporale, L. 840.

Baldini Giuseppe di Patrizio, soldato L. 630 — Nocentini Francesca di Trevinati Enrico, id., L. 630 — Cipriani Cesare di Adolfo, id., L. 630 — Biban Angelo di Giovanni, id., L. 630 — Zambelli Ernesto di Enrico, id, L. 630 — Mariutti Caterina di Martina Romualdo, caporale, L. 840 — Cella Luigi di Camillo, soldato, L. 630 — Rabottini Luigi di Nicola, id., L. 630 — Piareschi Maria di Barbieri Ildebrando, id., L. 630 — Protano Leonardo di Michele, id., L. 630 — Cortigiano Pietro di Angiolo, id., L. 630 — Rioli Andromonaca di Franchi Giuseppe, id., L. 630 — Mozzano Ferdinando di Luigi, id., L. 630 — Sangiuliano Paolo di Antonio, cadorale, L. 420 — Nestola Antonio di Giuseppe, soldato, L. 420.

Forciuti Giuseppe di Serafino, soldato, L. 420 — Favini Giuseppe di Pietro, id., L. 630 — Petranici Domenico di Aldo, id., L. 630 — Fanti Pasquale di Quintilio, id., L. 630 — Bracci Enrico di Arturo, id., L. 630 — Redaelli Francesco di Giovanni, caporale, L. 840 — Anfossi Giacomo di Modesto, soldato, L. 210 — Bardazzi Pergentino di Celestino, id. L. 630 — Carrese Giuseppe di Pasquale, sergente, L. 1120 — Rocca Bassiano di Stefano, caporale, L. 840 — Guidi Alfonso di Ettore, soldato, L. 630 — Perugini Amilcare di Alfredo, caporale maggiore, L. 840.

Orfani.

Orindo Annita di Agostino, soldato, L. 630 — Valle Maria Teresa di Ermenegildo, sergente, L. 1120 — D'Amico Arturo di Francesco, soldato, L. 630 — Rodriquens Raffaela di Francesco, id., L. 630 — Bellagotti Federico di Esau Cesare, L. 840.

Fratelli.

Cennini Assunta di Giuseppe, soldato, L. 630.

Marina.

Nicolini Gemma di Bacigalupo Attilio, cannoniere, L. 630 — Simone Clara di Simeone Vincenzo, sergente maggiore contabile, L. 1120 — La Camera Anna di Frisone Francesco, marin., L. 624,94 — Cassano Caterina di Colaianni Michele, fuochista, L. 630 — Zecchiero Maria di Impagliazzo Antonio A., id., L. 630 — Romita Giacomo di Tosmo, s. c, cann., L. 840.

Riprese in esame.

Aumento di pensione.

Rossi Giovanni di Alfredo, soldato L. 630 — Cacia Vitaliano di Francesco, id. L. 630 — Angero Anna di Zanetti Giovanni, caporal maggiore, L. 150 — Tedeschi Giulia, di Rinaldi Giulio, soldato, L. 50 — Caggiano Vincenzina di Canero Antonio, id., L. 50 — Olivero Giovanna di Biglino Sabatino, id., D. 50.

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 2 agosto 1917:

Sono approvate le seguenti promozioni e nomine con decorrenza dal 1° agosto 1917.

Adrover cav. dott. Giovanni Battista, capo sezione, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 6000.

Salvatori cav. Adriano, primo segretario di 1ª classe, è nominato capo sezione di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 5000.

Annessi Filippo, primo segretario, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4500.

Matteuzzi Filippo, segretario di 1ª classe, è nominato primo segretario di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4000; e collocato in ruolo subito dopo il signor Grossi dott. Umberto.

Graziani dott. Giuseppe, segretario, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500.

Pocobelli Augusto, archivista, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 ottobre 1917, in L. 149,66

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Luogotenenziale del 2 settembre 1917, accertato il giorno 19 ottobre 1917 da valere per il giorno 20 ottobre 1917:

PIAZZA	Chèque	Versamento telegrafico
Parigi (franchi)	131 41	—
Londra (lire sterline)	37 05	37 05
Svizzera (franchi svizzeri)	167 27	-
New York (dollari)	—	7 77 3/4
Buenos Ayres (pesos carta)	—	—
Cambio dell'oro	—	—

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno, nel giorno 19 ottobre 1917.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % netto (1906)	81.45	1.0614
3.50 % netto (1902)	—	1.0614
3 % lordo	—	0.1562
5 % netto	91.45	1.5205

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 19 ottobre 1917

Presidenza del vice presidente RAVA.

La seduta comincia alle ore 14.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

PETRILLO, sul processo verbale, rilevando una frase pronunciata ieri dall'on. Giacomo Ferri, dichiara che mesi fa, in seguito ad una sfida inviatagli dallo stesso on. Ferri, i padrini delle due parti redassero un verbale, del quale l'oratore dà lettura, dal quale risultava che non era il caso di dar seguito alla vertenza. (Interruzioni all'estrema sinistra — Rumori da molte parti).

FERRI GIACOMO, dichiara che in quell'occasione l'on. Petrillo negò di aver pronunziato nella Camera all'indirizzo dell'oratore una frase che, invece, risultò esser stata da lui pronunziata. (Interruzioni vivaci del deputato Petrillo — Rumori da molte parti e dalla tribuna della stampa).

GROSSO-CAMPANA, riferendosi ad una frase rivolta ieri al suo indirizzo dal ministro Bissolati, protesta vivamente per la tutela del suo decoro personale, della dignità dell'assemblea e della libertà della discussione (Approvazioni a sinistra).

Protesta anche nuovamente, come già ieri protestò, contro l'accusa, rivoltagli dallo stesso ministro Bissolati, di avere sobillato i moti di Torino. Se l'accusa fosse fondata, dovere del Governo era di provocare un'azione giudiziaria contro di lui.

Afferma poi di avere, come deputato, spiegata la più attiva opera personale, specialmente nel suo collegio, per evitare le agitazioni e per agevolare l'opera dell'autorità in tutto ciò che concerneva le requisizioni e gli approvvigionamenti (Applausi).

(Il processo verbale è approvato).

Sulla salute del deputato Lucernari.

TOSTI, annunzia che l'on. Lucernari trovasi infermo; prega la presidenza di assumere notizie sulla salute di lui, per la cui guarigione formula fervidi voti (Approvazioni).

PRESIDENTE, assumerà notizie sulle condizioni dell'egregio collega; si associa agli auguri espressi dall'onorevole Tosti. (Approvazioni).

Ringraziamenti per commemorazioni.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti dell'onorevole Leone Caetani, del sindaco di Bologna, delle famiglie Conte e Ottavi per le condoglianze loro inviate dalla Camera.

Interrogazioni.

DE VITO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, all'onorevole Sonnino, dichiara che in un recente infortunio la Società concessionaria delle tranvie dei Castelli romani non ha che una limitata responsabilità.

Riconosce però che l'esercizio di queste tranvie presenta degli inconvenienti, che in questo tempo sono aumentati per la deficienza del materiale rotabile, per la scarsità del personale, e per l'assunzione in servizio di avventizi.

Il Ministro rivolgerà tutte le cure a migliorare tale stato di cose. In questi momenti non è però possibile obbligare la Società ad aumentare il proprio materiale mobile.

SODERINI, segnala i gravissimi inconvenienti, che si verificano nel servizio delle tramvie dei Castelli romani. Insiste perchè il personale sia reso più conscio delle sue responsabilità, e la Società concessionaria sia obbligata a mettere in servizio tutto il materiale mobile di cui dispone.

PASQUALINO-VASSALLO, sottosegretario di Stato, per la grazia e giustizia e i culti, all'on. Bouvier, espone le ragioni di opportunità e di equità, per le quali con decreto Luogotenenziale è stato costituito nei singoli collegi notarili un fondo per provvedere ai notai, che sono sotto le armi o che, per circostanze eccezionali dell'ora presente, non ritraggono dall'esercizio della loro professione un compenso adeguato.

BOUVIER, afferma che questo decreto è incostituzionale in quanto adotta un assurdo concetto di collettivismo professionale, per cui sono sfruttate l'intelligente operosità, la fiducia e la responsabilità dei migliori con offesa della dignità dei beneficati. Censura anche i criteri di erogazione dei fondi.

PASQUALINO-VASSALLO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti, avverte che il provvedimento fu insistentemente invocato dalla grande maggioranza dei Collegi notarili.

Assicura che non si verificano gl'inconvenienti lamentati dall'onorevole interrogante.

Fa presente che, se i notai debbono rilasciare per questo fondo il venti per cento dei loro onorari, questi furono in pari tempo aumentati del quindici per cento.

ROTH, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, all'onorevole Ciriani, espone i criteri coi quali il Ministero dell'istruzione ha applicato il principio del consolidamento dei fondi destinati all'istruzione primaria all'atto dell'avocazione della scuola alla Provincia.

Dichiara che i diritti dei Comuni e degl'insegnanti sono salvaguardati. I detti criteri sono naturalmente seguiti anche nella pro-

vincia di Udine, ove non consta al Governo che siansi verificati inconvenienti.

CIRIANI, lamenta che in provincia di Udine, come anche in altre, i provveditori agli studi violino i diritti acquisiti degl'insegnanti e dei Comuni, sopprimendo classi e assegni già regolarmente esistenti e confiscando le economie così realizzate in danno di alcuni Comuni destinandole a vantaggio di altri.

ROTH, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, dà ulteriori schiarimenti all'onorevole interrogante, assicurando che la lettera e lo spirito della legge saranno osservati con pieno rispetto ai diritti di tutti.

MONTANARI, sottosegretario di Stato per la guerra, all'on. Valenzani esclude che il presidio di Tremiti sia sottoposto ad un regime dietetico antigienico o assolutamente insufficiente.

In un momento transitorio ebbero a verificarsi alcuni inconvenienti, che furono immediatamente eliminati.

VALENZANI osserva che non una sola volta, ma ripetutamente i soldati di quel presidio ebbero per cibo pasta ed altri generi avariati. Confida che ciò non abbia più a ripetersi.

Protesta poi contro la disuguaglianza di trattamento, a cui hanno dovuto sottostare i richiamati anziani della provincia di Roma che furono destinati ai presidî di Tremiti, dell'Asinara e della provincia di Foggia.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio ».

SODERINI rileva anch'egli come gli esonerati giungano troppo in ritardo per compiere i lavori agricoli. Crede che il grave inconveniente sarebbe eliminato se l'ammissibilità degli esoneri fosse di competenza esclusiva della Commissione provinciale agraria.

Insiste perchè a questa questione degli esoneri si dia la massima importanza e perchè si concedano largamente e progressivamente, se non vuolsi che nel prossimo anno il raccolto del grano sia ancora più scarso di quello recente.

Rileva che in Italia sono venuti francesi per comprare uve e mosti, e riscontra in ciò la prova evidente che l'agricoltura potrebbe grandemente accrescere la nostra ricchezza e far affluire l'oro in patria. Purtroppo però il Governo non riconosce all'agricoltura la dovuta importanza, tanto che il Ministero competente è stato lasciato al secondo se non al terzo posto.

Ora più che mai fa d'uopo una sagace politica agraria, nella quale è riposta la fortuna del paese, non solo per il tempo presente, ma anche per il dopo guerra.

A tal riguardo l'oratore crede che per un certo periodo dopo la pace il paese dovrà continuare a sostenere gli attuali pesi tributar per poterne destinare il prodotto ad incremento dell'agricoltura e non lesinare ad essa aiuti ed incoraggiamenti. Con ciò si assicurerebbe per sempre la fortuna del nostro paese (Approvazioni).

Accenna ai mezzi per meglio conservare il grano, alla necessità di far meglio funzionare i Consorzi granari, all'urgenza di agevolare la semina dei foraggi.

Circa la politica estera crede che sia interesse dell'Italia la ricostituzione del Montenegro; e perciò loda la condotta tenuta al riguardo dal ministro degli esteri, come pure quella seguita in rapporto alla Grecia.

Afferma la necessità di non far più gravitare la nostra politica estera attorno a quella di altri Stati, ma di guardare sempre ed unicamente ai reali interessi dell'Italia.

Confida che il ministro degli affari esteri farà comunicazioni al Parlamento in ordine al recente scambio di visite fra i capi delle nazioni alleate, ed in ordine alla nota del Papa.

In tale nota non deve ravvisarsi se non l'espressione serena del sentimento di tutti i popoli, i quali anelano certamente alla pace, ma non ad una pace foriera di nuove lotte.

Nota anzi che il Pontefice, invocando trattative per il regolamento delle questioni territoriali fra l'Italia e l'Austria, ha riconosciuto il buon diritto dell'Italia alle rivendicazioni dei suoi naturali confini.

Conclude riaffermando la necessità della concordia nazionale, mercè la quale soltanto sarà dato raggiungere la vittoria. (Approvazioni — Congratulazioni).

Presidenza del presidente MARCORA.

BENTINI, premette che per il gruppo, cui egli appartiene, questa discussione è chiusa con l'incidente avvenuto nella seduta di ieri, che ha servito ad illuminare la situazione assai più di una lunga discussione.

Rinuncierà perciò ad occuparsi, come ne aveva il proposito, della censura, degli internamenti, dello scioglimento delle amministrazioni locali, della giustizia militare.

Dichiara che il partito socialista, dopo l'incidente di ieri, sente di dover combattere contro una nuova forma di reazione assai più pericolosa di quella, contro cui in passato esso ebbe a lottare.

È la persecuzione alle persone che ha trovato apertamente incoraggiamento sul banco del Governo.

Osserva come l'on. Bissolati non aveva la prova evidente che la ipotesi, che formulava a carico di alcuni deputati, rispondeva alla realtà; una siffatta ipotesi non doveva neppure formularla, perchè la sola enunciazione di essa costituisce un'offesa atroce ed insopportabile (Applausi all'estrema sinistra).

Se il fatto sussiste, le fucilate sarebbero giustificate; perchè l'oratore non saprebbe concepire nulla di più nefando che il tentativo di attentare alla potenza del nostro esercito. Ma se il fatto non sussiste, quello che fu detto ieri dal banco del Governo è la chiara manifestazione di propositi di persecuzione e di reazione.

Dichiara che i socialisti non hanno nè desiderio nè paura della reazione: essi non la sfidano, ma non la temono. (Applausi).

La reazione non può essere che un fatto transitoro, del quale le conseguenze ricadono su coloro che l'hanno voluta. (Approvazioni).

Si vuol forse trarre dai fatti di Torino o dalla circolare Lazzari la prova del sabotaggio della guerra rimproverato ai socialisti?

Ma le invocazioni ad una politica di compressione erano anteriori ai fatti di Torino, e non avevano allora altra ragione che quello spirito di persecuzione, col quale i partiti interventisti vogliono coprire le loro responsabilità. (Approvazioni).

Quanto alla circolare Lazzari, osserva che, se i socialisti avessero lasciato gli uffici elettivi, che occupavano, allo scoppio della guerra, nessuno se ne sarebbe sorpreso, anzi ne sarebbero stati lieti molti, che oggi gridano al tradimento.

Si è anzi fatto il possibile, al principio della guerra, per ottenere lo scioglimento delle maggiori amministrazioni locali socialiste. (Rumori a destra).

Del resto la figura del sindaco per forza è una figura mostruosa, che nessuno ragionevolmente dovrebbe volere.

Se è vero che i socialisti sabotano la guerra, non si deve lasciare nelle loro mani l'arma più terribile di sabotaggio, le amministrazioni locali. Se ciò non è vero, chi crea questi fantasmi deprime esso lo spirito pubblico, la resistenza interna, e dà armi al nemico. (Applausi all'estrema sinistra).

Afferma che non solo la giustizia ordinaria, ma prima di essa la giustizia militare, interrogata, aveva detto che nella circolare Lazzari non v'era reato.

Accennando alla proposta d'inchiesta sul finanziamento di alcuni giornali, dichiara che è doloroso che il Governo di un paese alleato possa dire di avere speso una somma ingente nel nostro paese per la sua propaganda. (Vive approvazioni — Commenti).

L'esperienza ormai dimostra che questa guerra non terminerà per esaurimento di uomini o di meteriale bellico, ma potrà terminare per esaurimento delle risorse alimentari.

Il giorno, in cui cominceranno a mancare gli alimenti, l'accusa di sabotaggio della guerra, lanciata oggi contro i socialisti, servirà per fornire un alibi ai veri responsabili.

I socialisti non hanno, invece, che un solo scopo: far sì che il

proletariato esca disfatto il men che sia possibile da questa immane ruina.

Conclude chiedendo che ai socialisti, i quali oggi così numerosi fanno di sè sacrificio tra le file dei combattenti, si serbino intatte per il giorno sospirato in cui potranno riprendere il posto nella vita civile, quelle organizzazioni che con tanti anni di lotte essi hanno creato e nelle quali si impersona la loro fede e la loro speranza. (Vivi e reiterati applausi all'estrema sinistra — Molte congratulazioni).

ARRIVABENE, rileva che l'approvvigionamento del Paese dipende in gran parte dalla importazione.

Nota che soltanto per il grano e per il carbone l'Italia ha pagato all'estero l'ingente somma di un miliardo e mezzo all'anno.

Questa situazione dipende dalla insufficienza della nostra marina mercantile. Per far sì che la situazione non si aggravi è indispensabile provvedere ad una più efficace difesa del nostro naviglio ed alla sua più intensa utilizzazione.

Sul primo punto, si intrattiene circa i mezzi per la difesa contro i siluranti; problema essenzialmente militare.

Afferma però che la miglior difesa delle nostre coste consiste nell'intensificazione delle scorrerie dei nostri velivoli sulle basi e sui cantieri di sommergibili della marina nemica.

Venendo alla marina mercantile, osserva che soltanto nell'agosto del 1916 si pensò a provvedimenti per incoraggiare l'acquisto di navi all'estero e la loro costruzione nei cantieri nazionali.

Trova assurdo che si sia venuti ad una forma di esercizio di Stato della marina mercantile, la quale ha avuto per effetto di burocratizzare e di mettere alla dipendenza di tecnici ferroviari una industria che, specie in questi momenti, deve procedere agile, libera da formalità e richiede una speciale competenza.

Lamenta le lunghe soste che senza adeguati motivi subiscono le navi nei porti e censura i criteri coi quali esse sono utilizzate con danno dell'erario dello Stato, o dell'economia nazionale e dell'approvvigionamento del Paese.

Vorrebbe che le comunicazioni tra il continente e le grandi isole fossero ridotte per la Sicilia al transito attraverso lo Stretto di Messina e per la Sardegna al postale giornaliero che fa il servizio col continente.

Soprattutto insiste sulla necessità di restituire le navi agli armatori che dovrebbero esercitare il traffico per conto dello Stato e sotto la direzione di un uomo veramente competente.

Solo con la costituzione di un consorzio di armatori, il quale solo sapesse sfruttare il naviglio traendone il massimo rendimento e a cui dovessero far capo tutti i Ministeri per le richieste degli approvvigionamenti, si potrebbe risolvere il problema di assicurare al paese i mezzi necessari alla sua resistenza.

Termina mandando un fervido saluto alla gente di mare, che merita tutta la riconoscenza della Camera e del paese (Applausi).

BIANCHI RICCARDO, ministro dei trasporti marittimi e ferroviari (Segni d'attenzione), crede opportuno rispondere immediatamente all'on. Arrivabene per ciò che concerne l'utilizzazione del nostro naviglio.

Dichiara che questa utilizzazione procede in generale nel modo migliore, pur non escludendo che qualche manchevolezza possa in casi particolari essersi verificata.

Assicura che le navi amministrate dallo Stato si trovano in ottime condizioni di manutenzione.

In men buone condizioni si trovano le navi dei privati armatori, che in causa delle necessarie riparazioni troppo lungamente protratte non venivano adeguatamente utilizzate.

Fu perciò organizzato un servizio di controllo su queste riparazioni; dopo che tale controllo funziona il numero delle navi ferme per riparazioni è stato ridotto di due terzi.

Dichiara pure che furono adottati tutti i provvedimenti diretti ad intensificare la potenzialità dei principali fra i nostri porti.

I viaggi da porto a porto sono stati ridotti allo stretto necessario. Fa però osservare che non è sempre possibile sostituire ai trasporti marittimi quelli ferroviari.

Quanto al traffico transatlantico, sono stati adottati i provvedimenti per la maggiore utilizzazione del tonnellaggio.

Osserva però che le disposizioni adottate per fronteggiare la inasprita guerra dei sottomarini, come il viaggio dei navigli mercantili in convogli scortati da naviglio militare, ha necessariamente alquanto diminuita questa utilizzazione.

Si compiace infine di dichiarare che il funzionario preposto al servizio dei trasporti marittimi e gli altri che lo coadiuvano sono pari all'importante loro ufficio e prestano opera intelligente e coscienziosa rendendosi benemeriti del paese.

Ammette che ulteriori miglioramenti potranno essere apportati a questo servizio; ma fa notare che esso ha permesso di trar partito efficace dal tonnellaggio sequestrato.

Confida con queste dichiarazioni di aver rassicurata la Camera circa questo importante problema, che tanto interessa l'approvvigionamento del paese (Approvazioni — Applausi a destra).

RATTONE esamina la riforma, attuata per decreto dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, circa la concessione delle derivazioni delle acque pubbliche. Afferma che essa ha turbato i diritti storici delle popolazioni, soprattutto delle regioni alpine piemontesi.

Ricorda le origini della proprietà spettante ai comuni della Valle di Lanzo sulle acque della Dora Baltea. Rileva come il principio della demanialità, sanzionata dal Codice civile, debba trovare un limite nei diritti quesiti.

Lo Stato non può pertanto equamente confiscare il diritto di proprietà di quei Comuni sulle loro acque, diritto secolare, acquistato sotto l'antico regime.

Non disconosce l'interesse sociale della demanializzazione delle acque; ma afferma che tale principio deve essere contemperato col pagamento delle congrue indennità.

Accenna alla recente concessione del Lys ed alla vertenza giudiziale promossa dai comuni della Valle che ne contestano la legittimità.

Si duole, a questo proposito, che la soluzione di questa, come delle altre controversie relative a questa materia, sia stata deferita al tribunale delle acque pubbliche, che non offre sufficienti garanzie.

Nota che invano si tenta di giustificare la concessione con la necessità del munizionamento; poichè certamente i destini d'Italia saranno compiuti prima che la concessione stessa possa essere utilizzata.

Afferma che la costruzione di serbatoi nella valle del Lys rappresenta un pericolo per l'agricoltura di quella regione, e può inoltre turbare il regime della rete di canali colà esistenti ed anche dei canali Cavour.

Si augura che il ministro dei lavori pubblici, nella sua equità, voglia compiere un atto di vera giustizia a favore di quelle popolazioni, i cui più vitali interessi non debbono essere sacrificati alla speculazione (Applausi — Congratulazioni).

NUVOLONI, afferma la suprema ed improrogabile necessità di intensificare la produzione agricola e di approvvigionare in tempo le popolazioni dei generi di prima necessità.

Avrebbe desiderato che il Commissariato dei consumi fosse posto alla dipendenza del Ministero di agricoltura; ad ogni modo, approva che esso sia passato sotto il Ministero dell'interno, potendo così l'opera dei prefetti, in materia di approvvigionamenti, essere meno inceppata e più efficace.

Lamenta l'imprevidenza e la disorganizzazione del Governo, che non seppe assicurare in tempo utile, come era suo stretto dovere, il grano per la sementa, e la mano d'opera necessaria, accordando tempestive licenze ed esoneri agricoli ai soldati, e congedando le classi anziane e gli agricoltori e i contadini riconosciuti inidonei permanentemente alle fatiche di guerra.

Raccomanda a questo proposito che si evitino disparità di trattamento tra i contadini e gli operai dell'industria.

Nota che se il Governo avesse saputo far tesoro dell'esperienza, elevando i prezzi dei calmieri sui generi di prima necessità met-

tendoli in rapporto con l'aumentato costo di produzione, avrebbe potuto ottenere l'intensificazione delle colture, agendo così favorevolmente anche sul costo dei noli e sul cambio.

Lamenta il ritardo frapposto nell'adottare provvedimenti, la cui necessità si era da tempo manifestata, quale quelli del divieto della confezione dei dolci, per assicurare alle popolazioni lo zucchero, e l'altra della forma libera della panificazione.

Deplora che nel taglio degli ulivi non si siano adottate quelle misure di prudenza necessarie per evitare frane e alluvioni.

Vorrebbe che si favorissero le seminagioni e piantagioni dei generi alimentari mediante l'opera ben disciplinata dei prigionieri di guerra.

Trova insufficiente la misura del razionamento del pane per i paesi montani della Liguria composti per la massima parte di contadini.

CANEPA, dichiara che i prefetti ebbero ordine di concedere ai contadini la doppia razione di pane.

NUVOLONI, lamenta che, così essendo, gli ordini non siano stati eseguiti, almeno nella sua provincia.

Esorta il commissario dei consumi a liberare il Commissariato da tutti gli incompetenti e a renderlo più libero dalle pastoie della burocrazia.

Osserva che per rafforzare la resistenza materiale e morale del paese, è indispensabile la concordia degli animi e dei propositi.

I veri sabotatori della guerra sono quelli che mantengono tuttora germi di discordia fra i partiti e le classi, mentre tutti desiderano che questa conflagrazione termini col riconoscimento dei diritti dei popoli oppressi, e colla realizzazione delle nostre sacre aspirazioni nazionali. (Vive approvazioni — Congratulazioni).

Presentazione e ritiro di disegni di legge e presentazione di relazioni.

RAINERI, ministro di agricoltura, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604, recante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1274, concernente la vigilanza sulla caccia e sui servizi affini.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1607, concernente le promozioni, durante la guerra, ai gradi di direttore delle cantine sperimentali e dei vivai di viti americane.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464, riguardante la concessione di mutui di favore per gli Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463, concernente l'acquisto e la sistemazione del campo sperimentale della R. stazione di bieticoltura di Rovigo.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini adulti.

FERA, ministro delle poste e dei telegrafi, ritira un disegno di legge relativo agli *chèques* postali e presenta un disegno di conversione in legge di un decreto Luogotenenziale sullo stesso argomento.

BELOTTI presenta la relazione sul disegno di legge: Modificazioni dell'art. 941 del Codice di procedura civile (709).

GIARACÀ presenta la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto Luogotenenzilae 1° ottobre 1916, n. 1255, che estende alle provincie dell'Italia meridionale e della Sicilia le disposizioni contro il pascolo abusivo, vigenti in Sardegna (717).

La seduta termina alle 19,15.

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *19 ottobre 1917* — (Bollettino di guerra n. 878).

Nella notte sul 18, lungo le fronti tridentina e carnica si ebbe un vivace risveglio di attività combattiva locale: l'azione nemica fu specialmente accanita contro la nostra linea tra la valle del Pina e quella del Rio Freddo dove, dopo ripetuti attacchi in forze e parecchi concentramenti di fuoco, riuscì all'avversario di occupare un nostro posto avanzato a nord di Monte Majo e di irrompere in un altro ad est di Calgari. Lo sloggiammo dal primo con energico contrattacco e lo ricacciammo col fuoco dal secondo. Furono da noi catturati una quarantina di soldati e tre ufficiali.

A Monte Mesola (Alto Avisio), a nord del passo di Monte Croce di Comelico, fra il Pal Grande e il Pal Piccolo e sul Monte Granuda, grossi nuclei nemici vennero fugati prima che potessero raggiungere le nostre posizioni.

Sulla fronte Giulia, un attacco contro le pendici settentrionali del San Gabriele, effettuato con lancio di bombe a mano da riparti d'assalto, si infranse sotto il nostro fuoco.

Cadorna.

ROMA, 19. — Due piroscafi della nostra valorosa marina mercantile hanno in questi giorni sostenuto arditi combattimenti con sommergibili nemici.

Uno di essi attaccato in oceano da un sommergibile armato di 4 cannoni e di grosso tonnellaggio, quantunque colpito da siluro, contrattaccava il nemico cannoneggiandolo e fugandolo: sono da lamentarsi nel combattimento tre morti e quattro feriti.

Altro piroscafo silurato presso la costa della Cirenaica, evitava il siluro con pronta manovra, e dava caccia al sommergibile cannoneggiandolo, e colpendolo in modo da poterlo ritenere affondato.

Settori esteri.

Un comunicato dello stato maggiore generale della marina russa informa della completa occupazione dell'isola di Oesel da parte delle forze tedesche e della rottura delle comunicazioni di detta isola con le coste dell'Estonia.

Le vecchie navi di linea russe, attaccate da dreadanoughts, da incrociatori e da torpediniere nemiche, entrate di nottetempo nel golfo di Riga, dopo un violentissimo cannoneggiamento furono costrette a ripiegare nelle acque interne di Moonsund. La nave *Slara*, che aveva lo scafo aperto in vari punti, come già fu annunziato, affondò nel golfo di Riga; ma quasi tutto l'equipaggio potè essere salvato.

La cifra totale delle svariate navi tedesche impiegate nelle operazioni militari nelle acque delle isole baltiche si fanno ascendere a 65.

In seguito alla minaccia che lo sbarco tedesco nelle isole crea per l'Estonia, si dice che i russi starebbero già sgombrando la città di Reval.

Stante la nuova situazione strategica, che comprende Pietrogrado nella zona degli eserciti, il Governo russo prende misure per il prossimo sgombro della capitale dalla popolazione civile.

In Fiandra, in Piccardia e in Champagne la situazione militare continua a mantenersi invariata. Tuttavia la pressione degli anglo-francesi si delinea sempre più nettamente in piccoli successi locali e nelle perdite che infligge giornalmente al nemico.

Anche nell'aviazione gli alleati conservano una spiccata superiorità sui tedeschi: superiorità che si manifesta con arditi voli sulle linee nemiche per spiarvi movimenti di truppe e con bombardamenti di organizzazioni, di hangars, di aerodromi.

In Macedonia non vi sono da qualche tempo azioni di fanteria: la sola artiglieria dà prove di attività sullo Struma e fra i laghi.

L'*Agenzia Stefani* comunica sulla guerra i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 19. — Un comunicato del grande stato maggiore del 18 corrente dice:

Fronti settentrionale, occidentale, sud-occidentale e rameno. — Fuoco di fucileria e ricognizioni di esploratori. Nella notte dal 16 al 17 uno Zeppelin nemico volò sulla città di Pernow, lanciando bombe. Sei case rimasero distrutte.

Fronte del Caucaso. — Nulla di importante.

PARIGI, 19. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In seguito ad una preparazione di artiglieria particolarmente ef-

fiaaco, tutta una serie di operazioni di dettaglio ci ha permesso di penetrare nelle organizzazioni tedesche della regione Mulino di Laffaux-Braye en Laonnois, di operarvi distruzioni e di ricondurre un certo numero di prigionieri appartenenti a quattro diverse divisioni.

Un tentativo nemico su di un nostro piccolo posto del saliente di Chevreux è fallito.

Fra Miette e l'Aisne eseguimmo un colpo di mano durante il quale facemmo subire gravi perdite all'avversario e catturammo materiale.

In Champagne un nostro reparto, penetrando nelle trincee tedesche a nord di Casque, inseguì il nemico che si ritirava e, dopo un vivo combattimento, ritornò al completo nelle sue trincee.

Sulla riva destra della Mosa respingemmo un tentativo tedesco a nord di Chatillon-sous-les-Cotes.

Nella regione di Dunkerque furono lanciate ieri sera una ventina di bombe da parte di aeroplani. Non è segnalata alcuna vittima.

Nella giornata del 16 due aeroplani tedeschi furono abbattuti dalla nostra cinquantunesima sezione di autocannoni.

PARIGI, 19. — Il comunicato ufficiale delle ore 23, dice:

Notevole attività delle due artiglierie in alcuni punti del fronte dell'Aisne, nel settore di Souain e sulle due rive della Mosa.

LONDRA, 19. — Il comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio dice:

Un reparto nemico è stato respinto la notte scorsa ad est di Vermelles. Non abbiamo subìto alcuna perdita.

L'artiglieria nemica è stata particolarmente attiva contro le nostre posizioni presso la strada di Menin a Zonnebeke.

LONDRA, 19. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Sul fronte di battaglia l'attività ordinaria dell'artiglieria tedesca è stata più sensibile nel settore di Zonnebeke e contro le regioni delle retrovie britanniche in vicinanza di Saint Julien e dello Steenbek. I nostri cannonieri hanno effettuato bombardamenti concentrati contro le posizioni nemiche. L'artiglieria tedesca ha manifestato pure un'attività maggiore di quella ordinaria in vicinanza di Arleux. Altrove nient'altro da segnalare.

LONDRA, 19. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice

Nostri aeroplani bombardarono l'aerodromo di Var Senaere ier mattina. Numerose bombe furono lanciate con risultato soddisfacente.

Tutti i nostri apparecchi rientrarono incolumi.

PARIGI, 19. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 18 corr., dice:

Viva attività dell'artiglieria nemica.

Durante la notte un monitore britannico ha ridotto al silenzio batterie nemiche in posizione verso la foce dello Struma.

I nostri aviatori hanno bombardato la stazione di Guevgueli.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena con la R. Famiglia, è tornata a Roma dalla villa Reale di San Rossore.

Il generale Cadorna al Parlamento interalleato. — Al telegramma direttogli dall'on. Luzzatti, in nome delle delegazioni del Parlamento interalleato riunite a Roma, il generale Cadorna ha risposto:

« S. E. l'on. Luigi Luzzatti — Roma.

« Ringrazio Vostra Eccellenza che in nome dei parlamentari alleati riuniti in Roma, centro e simbolo di tutte le idealità per le quali combattiamo, rivolge un saluto ai valorosi soldati che col loro sacrificio preparano la nuova Europa.

« Generale *Cadorna* ».

Danni e vittime del nubifragio a Messina. — Da ulteriori informazioni risulta che il violento nubifragio, scatenatosi a Messina il 17 corrente, recò sensibili danni alla città, ai rioni baraccati di Mare Grosso e nella parte più bassa del baraccamento Mosella e nei villaggi.

Furono distrutte dalla corrente impetuosa parecchie diecine di baracche e altre furono rese inabitabili. I torrenti Boccotta, Trapani e Giostra straripavono allagando caseggiati contigui e lasciando forti depositi alluvionali nelle strade e piazze. In altri torrenti furono asportati briglie e muri contenitori. Subirono danni tutti i lavori del piano regolatore nonchè l'acquedotto civico e si dovette sospendere il servizio tramviario.

Il ministro dell'interno ha dato disposizioni al prefetto per le opere più urgenti e quello delle armi e munizioni ha ordinato alle autorità militari di coadiuvare con tutti i mezzi e con l'invio di truppe ai lavori di sgombero. Dal suo canto il ministro Bonomi ha dato disposizioni all'ispettore superiore del piano regolatore perchè a mezzo del genio civile disponga lo sgombero degli alvei dei torrenti e delle strade dalle materie alluvionali e prenda i provvedimenti necessari per riattivare il transito. Il ministro ha inoltre disposto che si provveda subito alla ricostruzione delle baracche abbattute e alla restaurazione delle danneggiate.

Le vittime dell'alluvione sono undici nella città e cinque nei villaggi vicini. Numerosi sono i feriti.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

BUENOS AIRES, 18. — Gli scioperanti ferrovieri hanno in parte ripreso il lavoro.

PIETROGRADO, 19. — Il Governo probabilmente si trasferirà a Mosca e si stabilirà nel Cremlino, ove del resto indubbiamente siederà l'Assemblea costituente per la quale è già stata preparata la sede nella capitale moscovita.

La partenza delle amministrazioni governative non avrà carattere precipitoso. Così il Parlamento preparatorio terrà la sua prima seduta a Pietrogrado, come era prestabilito, ed il Governo vi esporrà le ragioni del suo trasferimento a Mosca.

I giornali credono che il processo contro il generale Korniloff si farà a Mosca.

PARIGI, 19. — La Camera dei deputati, alla fine della discussione della interpellanza sulla politica generale, ha respinto con 368 voti contro 95 la precedenza a favore dell'ordine del giorno puro e semplice, rifiutato dal Governo, ed ha approvato per alzata di mano il seguente ordine del giorno di fiducia nel Governo, presentato da Métivier:

La Camera, considerando che una stretta intesa tra i Governi alleati sul terreno diplomatico e militare, può solo assicurare nella vittoria una pace duratura;

considerando che sarebbe criminoso distogliere da questo scopo essenziale l'attenzione del paese collo sfruttamento di scandali che potrebbero minacciare le istituzioni repubblicane e l'unità nazionale;

contando sulla giustizia per compiere rapidamente e integralmente l'opera sua,

rivolge agli eserciti della Repubblica ed agli eserciti alleati l'omaggio della sua ammirazione,

esprime la sua fiducia nel Governo,

e passa all'ordine del giorno.

LONDRA, 20. — Il Governo inglese ha ripresa, con grande energia, la campagna per l'economia dei generi alimentari, cercando di dimostrare alla popolazione quali sono le necessità del momento ed i mezzi migliori per farvi fronte.

La scarsità del tonnellaggio e la deficienza della produzione mettono l'Europa in grave pericolo di carestia se pronte misure non vengono prese dai Governi e se la popolazione non fa tutti gli sforzi possibili per volenterosamente facilitarne l'applicazione.

Questo fatto viene messo continuamente in luce da conferenzieri che il Governo invia in tutti i centri importanti a scopo di propaganda economica ed il movimento è stato organizzato da sir Arthur Yapp che per questo scopo preciso è stato nominato direttore del « Servizio per l'economia dei commestibili ».

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.